Allegato A alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 50 del 27.05.



# PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI

# REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO URBANISTICO PROVINCIALE

In esecuzione del Regolamento per l'esercizio delle funzioni delegate dall'art.39 della L.R. 19 luglio 2006 n.22

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n°9 del 25 febbraio 2011



#### Articolo 1 – Costituzione

Per l'esercizio delle funzioni delegate dall'art.39 della Legge Regionale Puglia n.22 del 19/07/2006, concernenti l'annullamento del permesso di costruire, così come disposto dall'art. 39 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la Provincia di Barletta Andria Trani si avvale di un apposito "Comitato Urbanistico Provinciale" in esecuzione al disposto dell'art.12 del "Regolamento per l'esercizio delle funzioni delegate dell'art.39 della L.R. 19 Luglio 2006 n.22" approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.9 del 25/02/2011.

I componenti del Comitato Urbanistico Provinciale sono individuati dal Dirigente del Settore competente, utilizzando i criteri e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 163/06, ossia con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

La nomina dei Componenti e la costituzione del Comitato viene effettuata decorsi 15 giorni dalla richiesta inviata agli ordini professionali ed alle facoltà di appartenenza in relazione alle rose di candidati fornite. Gli elenchi così costituiti sono soggetti ad aggiornamento almeno triennale.

I componenti del Comitato, possono chiedere in qualsiasi momento di non farne più parte. In tal caso la sostituzione avviene individuando altro soggetto idoneo sulla base degli elenchi di cui al precedente paragrafo.

La durata dell'incarico di componente del Comitato Urbanistico Provinciale è di tre anni, ed ai medesimi componenti per le sedute valide è riconosciuto un compenso ed il rimborso delle spese nella stessa misura prevista per lo stesso titolo ai Consiglieri Provinciali.

Il Comitato Urbanistico Provinciale ha sede presso il Settore competente. Le funzioni di segreteria sono affidate ad un dipendente del Settore con qualifica pari o superiore alla cat. C. Il segretario provvede alla redazione dei verbali, all'invio delle convocazioni, comunicazioni, ed ad ogni altro adempimento si renda necessario per il corretto funzionamento del Comitato.

#### Articolo 2 – Composizione

Il Comitato Urbanistico Provinciale, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Provinciale n. 9 del 25/02/2011, si compone di n°1 Ingegnere, n°1 Architetto, n°1 Avvocato amministrativista, che abbiano maturato specifica esperienza, almeno decennale, nella materia oggetto del presente regolamento risultante dal curriculum professionale.

Il Comitato Urbanistico Provinciale è presieduto dal Dirigente del Settore competente a cui è stato demandato l'esercizio delle funzioni in materia, cui spetta il coordinamento funzionale ed organizzativo.

### Articolo 3 – Funzioni

Il Comitato Urbanistico Provinciale esprime pareri obbligatori non vincolanti sulle richieste/esposti, resi in fase preliminare o definitiva nell'ambito della procedura istruttoria, riguardanti l'annullamento del permesso a costruire, relativa ad interventi edilizi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbanistica-edilizia vigente al momento della loro adozione. I pareri saranno resi inoltre anche sui provvedimenti di sospensione dei lavori, eventualmente da assumere da parte del Dirigente del Settore, nell'ambito della stessa procedura.

Il parere potrà riguardare anche gli interventi edilizi di cui all'art. 22 co.3 del D. (interventi edilizi autorizzabili con D.I.A. in alternativa al permesso di costruire).

Con la formulazione dei pareri da parte del Comitato si dovrà valutare la legittimità del provvedimento comunale contestato e la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento, tenuto anche conto degli eventuali interessi dei destinatari del provvedimento e dei controinteressati.

I pareri sono espressi sulla base di una formale preliminare istruttoria da parte degli uffici preposti. Eventuali componenti dissenzienti possono far inserire a verbale le loro motivazioni, fermo restando che il parere si intende adottato se approvato dalla maggioranza dei componenti.

Nell'esercizio della propria attività il Comitato, nel rispetto dei limiti e degli effetti previsti dalla Legge 241/90 e s.m.i., può richiedere: di effettuare sopralluoghi, di procedere all'audizione dell'interessato o del suo rappresentante sullo specifico argomento della propria richiesta, l'acquisizione di documentazione integrativa ritenuta utile al fine dell'esame della pratica. Una volta acquisiti gli elementi integrativi, la pratica dovrà essere esaminata nella prima seduta utile per la formulazione del parere definitivo.

#### Articolo 4 - Convocazione

Il Comitato Urbanistico Provinciale è convocato dal Dirigente del Settore o da un suo delegato mediante telegramma, lettera raccomandata, fax, e-mail, ovvero, d'urgenza con comunicazione telefonica.

I lavori del Comitato Urbanistico Provinciale si svolgono nel rispetto di apposito Ordine del Giorno predisposto dal Dirigente del Settore. Le sedute non sono pubbliche. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due componenti del Comitato.

#### Articolo 5 – Attività

Il Comitato si riunisce secondo le esigenze degli Uffici. E' fatta salva la possibilità del Settore di stabilire un calendario ai fini di ottemperare alle necessità operative.

I fascicoli delle pratiche una volta inseriti all'Ordine del Giorno sono a disposizione dei componenti del Comitato Urbanistico Provinciale con almeno due giorni precedenti la seduta.

La durata delle sedute del Comitato è quella necessaria alla trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. I componenti del Comitato Urbanistico Provinciale si impegnano a garantire: il corretto svolgimento dei lavori del Comitato, l'esame tempestivo delle pratiche presenti all'Ordine del Giorno, il deposito in tempo utile del proprio parere sulle pratiche, il rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente per la conclusione dei procedimenti oggetto di valutazione.

I componenti del Comitato Urbanistico Provinciale si impegnano ad essere disponibili, anche quotidianamente *ad horas*, per qualsivoglia richiesta di parere formulata dal Dirigente del Settore. Tali richieste potranno riguardare tutto il Comitato o singoli componenti dello stesso.

# Articolo 6 – Decadenza e incompatibilità

Non possono far parte del Comitato Urbanistico Provinciale i soggetti:

- a) interdetti da pubblici uffici;
- b) sospesi dall'Albo dell'Ordine professionale;
- c) che hanno riportato condanne penali definitive e/o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 58, commi 1 e 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. n. 267/2000 e per i quali non sia intervenuta la riabilitazione.

Non può ricoprire l'incarico di componente del Comitato Urbanistico Provinciale, chi abbigini o abbia avuto attività tecnico/professionali potenzialmente connesse o riconduciti procedure riguardanti le domande/esposti presentate. Non può parimenti ricoprire in arcomponente che ha rapporto di parentela sino al quarto grado con i soggetti componente.

procedimento. Il parere espresso con la indebita partecipazione del componente incompatibile è nullo.

Qualora uno o più dei componenti del Comitato non possano ricoprire l'incarico ai sensi del precedente comma, il Dirigente del Settore potrà sostituire temporaneamente il componente stesso, con altro soggetto idoneo inserito negli elenchi di cui al precedente art. 1.

Nel caso di un numero di assenze alle riunioni del Comitato Urbanistico Provinciale superiori a tre in un anno, comporterà la decadenza dall'incarico e la sostituzione con altro esperto inserito negli elenchi di cui al precedente art. 1.

Il componente del Comitato è tenuto ad osservare rigorosamente le regole della riservatezza a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o ne venga a conoscenza anche fortuita nello svolgimento delle proprie funzioni, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni in materia di privacy dettate dal D. Lgs. 196/2003. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.

Il componente del Comitato è tenuto a non svolgere attività che creino pregiudizio e danno all'immagine della Provincia di Barletta Andria Trani.

# Articolo 7 – Aggiornamento degli elenchi

Gli elenchi dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di componente del Comitato Urbanistico Provinciale, saranno aggiornati ogni tre anni o nella occasione in cui tutti i soggetti appartenenti ai suddetti elenchi abbiano richiesto la cancellazione, con lo stesso procedimento previsto all'art.1.

I soggetti precedentemente iscritti nell'elenco, che non abbiano richiesto la cancellazione, continueranno a permanere all'interno dello stesso.

